

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.290

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa  
(290)

*(articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 21 ottobre 2010*

---



## *Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

N.30016 - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente la "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO l'articolo 42 della citata legge n. 196 del 2009, recante delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa;

VISTO il comma 1 del menzionato articolo 42, il quale dispone che, ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) ad i) del comma medesimo;

VISTO il successivo comma 2, il quale stabilisce che:

- il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attuazione del comma 1, avvia un'apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari;
- le amministrazioni, coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 196 del 2009;
- lo schema di decreto, dopo l'acquisizione del parere della Corte dei conti, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il relativo parere;

VISTO il susseguente comma 3, il quale prevede che nei due esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione;

RITENUTO che la suddetta sperimentazione deve simulare una gestione per cassa, finalizzata alla futura redazione del bilancio in termini di sola cassa, uniformandosi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 42 ed, in particolare, ai seguenti che, per la loro peculiarità, devono costituire i cardini della sperimentazione:

- prevedere l'adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo di evitare la formazione di situazioni debitorie [articolo 42, comma 1, lettera b) ];

- stabilire l'obbligo, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina e paga le spese [articolo 42, comma 1, lettera e) ];

- definire i limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa [articolo 42, comma 1, lettera h) ];

RITENUTO di avviare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività propedeutica alla suddetta sperimentazione, tenuto conto della durata della stessa, come definita dal citato comma 2, al fine di approntare, già dall'anno in corso, gli strumenti contabili ed informatici occorrenti per la sperimentazione a regime, orientando la stessa anche alla previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa delle obbligazioni assunte dal dirigente responsabile;

RITENUTO che, sulla base delle diverse tipologie di spesa e delle relative modalità di gestione e della rappresentatività delle stesse, le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione possono essere individuate nel Ministero dell'interno, nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel Ministero della difesa;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 192 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012;

D'INTESA con il Ministero dell'interno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della difesa;

VISTO il parere della Corte dei conti.....;

VISTO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.....;



## *Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

### **DECRETA:**

#### Art. 1

E' avviata dal 1° gennaio 2011 la sperimentazione volta a realizzare il passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili dello Stato, dalla redazione in termini di competenza e cassa alla redazione in termini di sola cassa.

A partire dal 1° luglio 2010 prende avvio l'attività propedeutica alla suddetta sperimentazione al fine di approntare, già dall'anno in corso, gli strumenti contabili ed informatici occorrenti per l'implementazione a regime della suddetta sperimentazione.

#### Art. 2

Alla sperimentazione partecipano il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della difesa, in relazione alle rispettive competenze, alle diverse tipologie di spesa gestite ed alla rappresentatività delle stesse.

La sperimentazione potrà essere estesa anche ad altre Amministrazioni, previa apposita intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

#### Art. 3

La sperimentazione si realizza attraverso le fasi della previsione, della gestione e della rendicontazione dei pagamenti, anche mediante l'utilizzo del sistema contabile di cui all'articolo 4.

La sperimentazione si affianca alla ordinaria gestione delle risorse finanziarie autorizzate per competenza e cassa, prendendo a riferimento i dati afferenti le dotazioni di cassa.

#### Art. 4

Ai fini della sperimentazione, è adottato un sistema contabile incentrato sui pagamenti, nel quale trovano evidenza le posizioni debitorie in essere derivanti da obbligazioni, con riguardo ai

residui ovvero alla competenza giuridica, nonché le posizioni debitorie da costituire in relazione alle previste esigenze della gestione.

#### Art. 5

Il dirigente responsabile della spesa, nell'ambito del sistema contabile di cui all'articolo 4 - mediante l'utilizzo dei supporti informatici posti a disposizione - per ciascun capitolo/piano di gestione, predispone un "piano finanziario dei pagamenti", ad estensione pluriennale che, tenuto conto della fase temporale di assunzione ed adempimento delle obbligazioni, indica l'importo ed il termine del pagamento, individuati nell'ambito del triennio in gestione e nel limite delle dotazioni di cassa autorizzate per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

Il dirigente responsabile della spesa adotta appositi atti di cui il piano finanziario dei pagamenti dà riferimento, i quali costituiscono presupposto per la determinazione dell'entità e dei termini dei pagamenti indicati nel piano finanziario medesimo.

Gli atti sono trasmessi all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli e gli adempimenti di competenza.

#### Art. 6

La sperimentazione è rivolta, altresì, all'individuazione di limiti all'assunzione di obbligazioni giuridiche in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e tenuto conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spese.

La sperimentazione è volta, inoltre, ad individuare le modifiche da apportare alle clausole di copertura finanziaria degli oneri recati da provvedimenti legislativi adottati in vigore del bilancio redatto in termini di sola cassa.

Con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite le ulteriori necessarie modalità attuative, emergenti dall'attività propedeutica alla sperimentazione di cui all'articolo 1 del presente decreto, ivi compresa la sperimentazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento allo stato di previsione dell'entrata, sentito il Dipartimento delle finanze.

Roma, lì

IL MINISTRO